



REGIONE DEL VENETO
Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11
Comitato
previsto ai sensi del II comma dell'art. 27

Argomento n. **448** in data **05.11.2008**

O M I S S I S

P A R E R E

Oggetto: Comune di Bosco Chiesanuova (VR)
Piano Regolatore Generale - Variante Parziale Art. 4 L.R. 24/1985.

PREMESSE:

- Il Comune di Bosco Chiesanuova (VR) è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con modifiche d'ufficio dalla Regione Veneto con Deliberazione di Giunta n. 5794 del 13.12.1977;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore, trasmessa per la superiore approvazione alla Regione del Veneto - Direzione Urbanistica, con nota n. 10178 del 21.09.2005 assieme a tutta la documentazione amministrativa acquisita agli atti della Direzione Urbanistica Regionale il 26.09.2005 Prot. 659895.
- La procedura di pubblicazione e deposito della Variante Parziale è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta e a seguito di essa, non sono pervenute osservazioni, sia nei termini che fuori termine, di cui il Comune ha preso atto con deliberazione di C.C. n. 34 del 15.06.2005.
- L'avviso di deposito della Variante Parziale al P.R.G. è stato inviato alla Provincia di Verona con richiesta del Comune Prot. n. 2315 dello 08.03.2005, la quale ha comunicato con nota Prot. n. 33476 del 20.04.2005 che tale avviso è stato regolarmente pubblicato all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria provinciale;
- Direttamente in Regione non risulta siano pervenute osservazioni.
- Si ricorda che sul quadrante Ovest del territorio del Comune di Bosco Chiesanuova, sono individuati, in base alla DPR 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", e alla DGR n. 2673 del 6.8.2004: "IT3210040 Monti Lessini - Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine".
- Con nota del 28.12.2006 Prot. 740205/57.09, la Direzione Urbanistica Regionale ha richiesto la presentazione del parere da parte del Genio Civile di Verona in base alla DGR 3637/2002.

- Il Comune con nota del 22.01.2007 Prot. 768, pervenuta alla struttura Regionale il 31.01.2007 Prot. 56922/57.00, ha provveduto ad inviare la documentazione richiesta.
- Con successiva nota del 14.03.2007 Prot. 2372, pervenuta il 22.03.2007 Prot. 166529/57.00, il Comune ha provveduto a produrre il parere rilasciato da parte della Unità periferica del Genio Civile di Verona in data 01.03.2007 Prot. 120788/57.00.
- L'Unità periferica del Genio Civile di Verona, con nota dello 01.03.2007 Prot. 12788/57.00, in base alla DGR n. 3637 del 13.12.2002, ha preso atto della Asseverazione presentata e che pertanto non si ritiene necessaria la presentazione della Valutazione di Compatibilità Idraulica.

VISTI GLI ELABORATI TRASMESSI:

Gli elaborati allegati alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28.02.2005 di adozione della variante, sono i seguenti:

- Allegato n° 1 – Relazione.
- Allegato n° 2 – Schede.

DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

La presente variante parziale al PR consiste nell'individuazione di 27 schede di edifici non più funzionali alla conduzione del fondo rustico, su tutto il territorio comunale, ai sensi dell'ex art. 4 della L.R. 24/1985.

In sintesi le varianti proposte, che di seguito sono specificate nell'apposita tabella, sono raggruppabili nella categoria delle zone agricole.

Nel dettaglio le variazioni apportate sono le seguenti:

SCHEDA	DITTA - DESCRIZIONE
1	Vinco Maria Fog. 26 – mappale n. 546. Cambio d'uso di ex stalla a residenza di una struttura in pietra e coperto a due falde, sup. coperta 110 mq., numero piani 2 e volume 602 mc.
2	Vinco Maria Fog. 26 – mappale n. 549. Cambio d'uso di ex stalla a residenza di una struttura in pietra e coperto a due falde, sup. coperta 70.40 mq., numero piani 2 e volume 456 mc.
3	Brutti Arcangelo Fog. 31 – mappale 747/1. Cambio d'uso parziale di ex stalla con struttura in laterizio intonacato e coperto a due falde, sup. coperta 240.83 mq., numero piani 2 e volume 1.450 mc. Ammesso il cambio d'uso ad abitazione fino ad un massimo di 600 mc.
4	Brutti Arcangelo Fog. 31 – mappale 747/1. Cambio d'uso di ex stalla a laboratorio artigianale di una struttura in laterizio intonacato e coperto a due falde, sup. coperta 261.85 mq, numero piani 2 e volume 1.950 mc
5	Vinco Domenico Fog. 20 – mappale 180. Cambio d'uso di ex stalla a residenza di una struttura in pietra e coperto a due falde, sup. coperta 104 mq., numero piani 2 e volume 590 mc. Obbligatoria la demolizione del ripostiglio
6	Ghirlanda Igino Fog. 39 – mappale 638. Cambio d'uso di ex stalla e deposito a residenza di una struttura in pietra e coperto a due falde, sup. coperta 45.64 mq., numero piani 2 e volume 251.67 mc. Obbligatoria la demolizione della tettoia in aderenza
7	Scandola Giuseppe Fog. 25 – mappale 508. Cambio d'uso di ex stalla a residenza di una struttura in pietra e coperto a due falde, sup. coperta 102 mq., numero piani 2 e volume 280 mc.
8	Carpinetto Nicoletta Fog. 27 – mappale 215. Cambio d'uso di ex stalla a residenza di una struttura mista e coperto a due falde, sup. coperta 52 mq., numero piani 2 e volume 304 mc.
9	Valbusa MARIA Luigia Fog. 23 – mappale 467. Cambio d'uso di ex stalla a residenza di una struttura in pietra e coperto a falde, sup. coperta 75 mq., numero piani 2 e volume 410 mc.
10	Prezzo Massimo Fog. 20 – mappale 120. Cambio d'uso di ex stalla a residenza di una struttura in pietra e coperto a due falde, sup. coperta 73 mq., numero piani 2 e volume 367 mc.
11	Fontanesi Alessandro Fog. 33 – mappale 293. Cambio d'uso di ex stalla a magazzino di una struttura in laterocemento e coperto a due falde, sup. coperta 450 mq., numero piani 2 e volume 3.740 mc.
12	Zambelli Solidea Fog. 30 – mappale 39. Cambio d'uso di ex stalla a residenza di una struttura in pietra e coperto a due falde, sup. coperta 82 mq., numero piani 2 e volume 645 mc.
13	Zambelli Solidea Fog. 30 – mappale 312. Cambio d'uso di ex stalla a residenza di una struttura in pietra e coperto a due falde, sup. coperta 62 mq., numero piani 2 e volume 360 mc.
14	Zorzi Bruno Fog. 15 – mappale 80. Cambio d'uso di ex stalla a residenza di una struttura in pietra e coperto a falde, sup. coperta 108 mq., numero piani 2 e volume 735 mc.

15	Vinco Luciana Fog. 36 – mappale n. 291. Cambio d'uso di ex stalla a residenza di una struttura in blocchi prefabbricati e coperto a due falde, sup. coperta 68 mq., numero piani 2 e volume 404 mc. Obbligatoria la demolizione dell'accessorio in aderenza
16	Massella Giuseppe Fog. 15 – mappale n. 213. Cambio d'uso di ex stalla a residenza di una struttura in pietra e coperto a due falde, sup. coperta 60.36 mq., numero piani 2 e volume 305.09 mc.
17	Faccio Luciano Fog. 30 – mappale n. 245. Cambio d'uso di ex stalla e deposito a residenza di una struttura in pietra e coperto a falde, sup. coperta 66.46 mq., numero piani 2 e volume 343.59 mc. Obbligatorio la demolizione dell'accessorio individuato in planimetria della scheda con il numero 2 e mantenimento ad accessorio del fienile individuato con il numero 1
18	Sponda Federico Fog. 18 – mappale n. 239. Cambio d'uso di ex stalla a residenza di una struttura in pietra e coperto a due falde, sup. coperta 43.22 mq., numero piani 2 e volume 255 mc.
19	Sponda Federico Fog. 18 – mappale n. 236. Cambio d'uso di ex stalla e deposito a residenza di una struttura in pietra e coperto a falde composta da più corpi di fabbrica, sup. coperta totale 96.79 mq., numero piani 2 e volume 561.82 mc.
20	Grobberio Franco Fog. 40 – mappale n. 415. Cambio d'uso di ex stalla a residenza di una struttura in pietra e coperto a due falde, sup. coperta 55.85 mq., numero piani 2 e volume 360.23 mc.
21	Scardoni Ivo Fog. 17 – mappale n. 99 - 104. Cambio d'uso di ex stalle e deposito a residenza di un aggregato di edifici in linea con struttura in pietra e coperto a due falde, sup. coperta totale 288.95 mq., numero piani 2 e volume 1683.64 mc.
22	Rosin Gianni Fog. 24 – mappale n. 391. Cambio d'uso di ex stalle, deposito e accessori a residenza di un aggregato di edifici con struttura in pietra e coperto a falde, sup. coperta totale 125.90 mq, numero piani 2 e volume 592.23 mc.
23	Zambelli Marco Fog. 19 – mappale n. 6. Cambio d'uso di ex stalla e deposito a residenza di una struttura in pietra e coperto a falde composta da più corpi di fabbrica, sup. coperta totale 95.20 mq., numero piani 2
24	Spigarolo Luciano Fog. 41 – mappale n. 727. Cambio d'uso di ex stalla e deposito a residenza di una struttura in pietra e coperto a due falde, sup. coperta 61 mq., numero piani 2 e volume 305 mc. Obbligatoria la demolizione della tettoia in aderenza
25	Cipriani Adelina Fog. 25 – mappale n. 513. Cambio d'uso di deposito a residenza di una struttura in aderenza a fabbricato esistente realizzato in laterizio intonacato, sup. coperta 45.31 mq., numero piani 2 e volume 247 mc.
26	Leso Secondo Fog. 22 – mappale n. 194. ZTO E4 Cambio d'uso parziale di ex stalla e ricovero prodotti ed attrezzi realizzata in laterizio intonacato e coperto a falde, sup. coperta 872 mq., numero piani 2 e volume 5140 mc. Ammesso il cambio d'uso ad abitazione fino ad un massimo di 600 mc e la parte rimanente a magazzino
27	Beccarle Renzo Fog. 38 – mappale n. 1297. Cambio d'uso parziale di ex stalla con struttura in laterizio intonacato e coperto a due falde, sup. coperta 935 mq., numero piani 2 e volume 8388 mc. Ammesso il cambio d'uso ad abitazione fino a un massimo di 600 mc e la rimanente parte a magazzino.

VALUTAZIONI E PROPOSTE:

Complessivamente si tratta di modeste modifiche, tutte riguardanti edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, posti in zona agricola che, non configurano l'ipotesi di variante generale poiché non incidono significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informativi dello stesso.

E' opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

Osservazioni geologiche

Dall'esame della proposta di variante adottata con DCC n. 6 del 28.02.2005 al Piano Regolatore del Comune di Bosco Chiesanuova, e della relazione geologica allegata al PRG e redatta nel 1999, sono state tratte le seguenti osservazioni:

- le varianti n. 3, 4 e 24 ricadono in terreni classificati buoni dalla "carta delle penalità ai fini edificatori". In tali terreni sono possibili i cambi di destinazione d'uso previsti ed anche eventuali ampliamenti o nuove edificazioni;
- le varianti n. 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 e 27 ricadono in terreni classificati mediocri dalla "carta delle penalità ai fini edificatori". In tali terreni il cambio di destinazione è possibile; un'eventuale nuova edificazione o un ampliamento sono fattibili ma,

- trovandosi in situazioni soggette a possibili fenomeni di instabilità, sono subordinati a studi di stabilità e alla realizzazione di interventi specifici;
- le varianti n. 1, 2, 5, 11 e 14 ricadono in terreni classificati scadenti dalla "carta delle penalità ai fini edificatori" in quanto aree carsificate. In tali situazioni il cambio di destinazione è possibile; nuove edificazioni o ampliamenti sono sconsigliate ma possibili, solo se preceduti da preventivi studi sulle caratteristiche geotecniche dei riempimenti esistenti e sulla presenza di cavità sotterranee;
 - le varianti n. 8 e 16 ricadono in terreni classificati scadenti dalla "carta delle penalità ai fini edificatori" in quanto ubicate in aree soggette a probabili fenomeni di distacco di elementi rocciosi. In tali situazioni è possibile solo il cambio di destinazione, che deve essere assolutamente subordinato a studi di stabilità dei versanti e all'individuazione di eventuali interventi o opere di stabilizzazione e difesa;
 - la variante n. 23, in base all'estratto cartografico dell'allegato 2 (fascicolo contenente tutte le schede di variante) e all'estratto cartografico inviato dal comune in data 4.11.2008 (carta di cortesia), ricade in terreni classificati mediocri dalla "carta delle penalità ai fini edificatori", per tali terreni vale quanto espresso poco sopra. Si fa comunque, presente che nella carta di cortesia (allegato n. 1), dove sono evidenziate tutte le aree di variante, la n. 23 individua un edificio diverso da quello precedente che, a differenza del primo, ricade in terreni pessimi. In tale situazione non è possibile il cambio di destinazione d'uso e sono preclusi ampliamenti e nuove edificazioni.

Si ricorda, infine, che il comune di Bosco Chiesanuova è dotato di un attuale P.R.G. che presenta un'analisi geologica datata 1999. Sulla base delle disposizioni della D.G.R. 615/96, che tratta le "Nuove Grafie Geologiche per la Pianificazione Territoriale", è opportuno che l'Amministrazione provveda, in occasione della realizzazione del P.A.T. (art. 15 L.R. 11/2004), all'adeguamento e all'aggiornamento di detta documentazione geologica.

S.I.C.

Nel territorio del Comune di Bosco Chiesanuova (VR) è presente un sito d'importanza comunitaria denominato "IT3210040 Monti Lessini - Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine".

La presente Variante è corredata dalla Relazione d'Incidenza prevista ai sensi della D.G.R. n. 3173 ad oggetto: "nuove disposizioni relative all'attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la Valutazione d'Incidenza. Procedura e modalità operative", redatta dall'Arch. Mauro Motta, iscritto all'Ordine degli Architetti della Prov. di Verona.

In merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale del progetto rispetto al Sito di Importanza Comunitaria, il Gruppo di Esperti, costituiti con D.G.R. n. 4388 del 30.12.2005, ha preso atto in data 07.05.2007 verbale n. 94/07, della relazione per la Valutazione di Incidenza, nella quale si dice che *"la variante parziale del PRG di Bosco Chiesanuova prevedendo esclusivamente il recupero di edifici esistenti non più funzionali alla conduzione del fondo, non interferendo in alcun modo con le aree protette, non necessita della valutazione di Incidenza Ambientale"*.

Si ritiene comunque di prescrivere quanto segue:

- Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto.
- Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;

Per quanto riguarda la verifica di compatibilità idraulica di cui al parere dell'Unità Periferica del Genio Civile di Verona, citato in premessa, prende atto dell'asseverazione dalla quale emerge che la variante in argomento non comporta trasformazioni che possano modificare il regime idraulico del territorio e che pertanto non si ritiene necessaria la valutazione di compatibilità idraulica con la prescrizione che eventuali modifiche della viabilità

di accesso esistente siano assoggettate alla procedura di valutazione della compatibilità idraulica ai sensi della DGR 3637/2002 e n 1322/2006.

ZONE AGRICOLE.

Con riferimento alle zone Agricole in generale, in sede di attuazione delle previsioni del P.R.G., va applicato quanto disposto dal Titolo V , art. 43 e seguenti, e dell'art. 48, comma 7ter (come aggiunto dalla L.R. n. 18/2006), dalla L.R. n. 11/2004 e dagli Atti di Indirizzo di cui all'art. 50, lett. d) della legge stessa, approvati con DGR n. 3178 del 08.10.20004, nonché dalla normativa regionale vigente al momento del rilascio del titolo abilitativi agli interventi.

La struttura delle ZTO Agricole, con la presente variante, non è modificata, pertanto permane l'attuale suddivisione del territorio svolta a suo tempo.

Per quanto concerne la classificazione degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, n. 27 schede, si deve preliminarmente rilevare che la variante proposta per ogni scheda, contiene:

- Scheda normativa.
- Estratto del P.R.G. in scala 1:5.000, con individuato l'edificio oggetto della variante.
- Estratto catastale in scala 1:2.000 con i dati stereometrici degli annessi rustici oggetto della richiesta.
- Estratto catastale con individuati i coni visuali della successiva documentazione fotografica.
- Indicazione relativa ai fabbricati dell'azienda e loro destinazione d'uso attuale e proposta.

Dalla scheda manca comunque una puntuale descrizione relativa alla effettiva utilizzazione in agricoltura della più parte degli edifici classificati dalla scheda quali annessi rustici.

In relazione ai fabbricati non più funzionali alle esigenze del fondo si rileva che gli stessi non sono accompagnati da una dichiarazione agronomica attestante la perdita funzionalità alla conduzione del fondo.

Alcuni edifici presentati, oltre che essere ricompresi nella fattispecie dell'art. 4 della L.R. 24/85, presentano caratteristiche di Bene culturale di notevole valenza, pertanto per quegli edifici che verranno di seguito descritti, n. 1-2-5-6-7-8-9-10-12-13-14-16-17-19-20-21-22-23-24-25, si propone che gli stessi siano ricompresi tra gli edifici schedati previsti dall'art. 10 della L.R. 24/1985 con grado di protezione 1 – *Ristrutturazione con vincolo parziale*, così come già previsto dalla relazione allegata alla presente variante.

Nel dettaglio le variazioni apportate sono le seguenti:

N.	VARIANTE	CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI
1	Vinco Maria Fog. 2 – mappale n. 546.	Considerato che il fabbricato riveste caratteristiche architettoniche con valenza storico artistica e culturale, si propone, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 , che il medesimo sia individuato con apposita schedatura, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24/85 e come peraltro ritenuto ammissibile dall'art. 43 della L.R. 11/2004, prevedendo il Grado di Protezione 1 - <i>Ristrutturazione con vincolo parziale</i> , così come previsto dalla relazione allegata alla presente variante. Si condividono le prescrizioni introdotte nella scheda; si prescrive altresì che l'intervento oltre che eliminare le superfetazioni esistenti, riguardi sempre e comunque edifici legittimi o legittimati. Qualora il Comune non controdeduca nei termini previsti dal 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/85, la suddetta proposta di modifica si riterrà automaticamente introdotta.

2	Vincenzo Maria Fog. 26 – mappale n. 549.	Considerato che il fabbricato riveste caratteristiche architettoniche con valenza storico artistica e culturale, si propone, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 , che il medesimo sia individuato con apposita schedatura, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24/85 e come peraltro ritenuto ammissibile dall'art. 43 della L.R. 11/2004, prevedendo il Grado di Protezione 1 - <i>Ristrutturazione con vicolo parziale</i> , così come previsto dalla relazione allegata alla presente variante. <u>Si propone</u> altresì la demolizione, senza ricostruzione, del volume (ripostiglio) addossato all'edificio principale. Si condividono le prescrizioni introdotte nella scheda; si prescrive altresì che l'intervento oltre che eliminare le superfetazioni esistenti, riguardi sempre e comunque edifici legittimi o legittimati. Qualora il Comune non controdeduca nei termini previsti dal 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/85, la suddetta proposta di modifica si riterrà automaticamente introdotta.
3	Brutti Arcangelo Fog. 31 – mappale 747/1.	Poiché la scheda manca di appropriata e puntuale relazione agronomica, non è possibile stabilire l'entità, la consistenza e l'ubicazione della parte suscettibile di cambio d'uso senza che questa comprometta la funzionalità dell'intero complesso alla conduzione del fondo, pertanto si propone, ai sensi dell'art. 46 L.R. 61/85 , che la medesima sia integrata con la documentazione mancante succitata, nonché il puntuale inserimento nel lotto di pertinenza. Tale proposta di modifica è motivata dalla necessità di individuare con precisione le parti di territorio strettamente correlate con l'edificio non più funzionale, al fine che il medesimo non possa essere riutilizzato per la determinazione della superficie aziendale, e al fine di salvaguardare l'ambiente rurale e le caratteristiche dell'edilizia a esso afferente. Qualora il Comune non controdeduca nei termini previsti dal 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/85, si riterrà confermata la destinazione di P.R.G. vigente.
4	Brutti Arcangelo Fog. 31 – mappale 747/1.	Poiché la scheda manca di appropriata e puntuale relazione agronomica, non è possibile stabilire l'entità, la consistenza e l'ubicazione della parte suscettibile di cambio d'uso senza che questa comprometta la funzionalità dell'intero complesso alla conduzione del fondo, pertanto si propone, ai sensi dell'art. 46 L.R. 61/85 , che la medesima sia integrata con la documentazione mancante succitata, nonché il puntuale inserimento nel lotto di pertinenza. Tale proposta di modifica è motivata dalla necessità di individuare con precisione le parti di territorio strettamente correlate con l'edificio non più funzionale, affinché il medesimo non possa essere riutilizzato per la determinazione della superficie aziendale, e al fine di salvaguardare l'ambiente rurale e le caratteristiche dell'edilizia a esso afferente. <u>Non si condivide</u> peraltro la realizzazione proposta (Laboratorio artigianale); tale cambio d'uso assentirebbe la realizzazione di unità produttiva fuori zona. Pertanto la medesima destinazione è stralciata. Il Comune in sede di controdeduzioni potrà proporre destinazioni compatibili con il contesto in cui il fabbricato si colloca. Qualora il Comune non controdeduca nei termini previsti dal 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/85, si riterrà confermata la destinazione di P.R.G. vigente.
5	Vincenzo Domenico Fog. 20 – mappale 180.	Considerato che il fabbricato riveste caratteristiche architettoniche con valenza storico artistica e culturale, si propone, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 , che il medesimo sia individuato con apposita schedatura, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24/85 e come peraltro ritenuto ammissibile dall'art. 43 della L.R. 11/2004, prevedendo il Grado di Protezione 1 - <i>Ristrutturazione con vicolo parziale</i> , così come previsto dalla relazione allegata alla presente variante. Si condividono le prescrizioni introdotte nella scheda; si prescrive altresì che l'intervento oltre che eliminare le superfetazioni esistenti, riguardi sempre e comunque edifici legittimi o legittimati. Qualora il Comune non controdeduca nei termini previsti dal 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/85, la suddetta proposta di modifica si riterrà automaticamente introdotta.
6	Ghirlanda Igino Fog. 39 – mappale 638.	Considerato che il fabbricato riveste caratteristiche architettoniche con valenza storico artistica e culturale, si propone, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 , che il medesimo sia individuato con apposita schedatura, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24/85 e come peraltro ritenuto ammissibile dall'art. 43 della L.R. 11/2004, prevedendo il Grado di Protezione 1 - <i>Ristrutturazione con vicolo parziale</i> , così come previsto dalla relazione allegata alla presente variante. Si condividono le prescrizioni introdotte nella scheda; si prescrive altresì che l'intervento oltre che eliminare le superfetazioni esistenti, riguardi sempre e comunque edifici legittimi o legittimati. Qualora il Comune non controdeduca nei termini previsti dal 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/85, la suddetta proposta di modifica si riterrà automaticamente introdotta.
7	Scandola Giuseppe Fog. 25 – mappale 508.	Considerato che il fabbricato riveste caratteristiche architettoniche con valenza storico artistica e culturale, si propone, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 , che il medesimo sia individuato con apposita schedatura, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24/85 e come peraltro ritenuto ammissibile dall'art. 43 della L.R. 11/2004, prevedendo il Grado di Protezione 1 - <i>Ristrutturazione con vicolo parziale</i> , così come previsto dalla relazione allegata alla presente variante. Si condividono le prescrizioni introdotte nella scheda; si prescrive altresì che l'intervento oltre che eliminare le superfetazioni esistenti, riguardi sempre e comunque edifici legittimi o legittimati. Qualora il Comune non controdeduca nei termini previsti dal 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/85, la suddetta proposta di modifica si riterrà automaticamente introdotta.

8	Carpinetto Nicoletta Fog. 27 – mappale 215.	Considerato che il fabbricato riveste caratteristiche architettoniche con valenza storico artistica e culturale, si propone, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 , che il medesimo sia individuato con apposita schedatura, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24/85 e come peraltro ritenuto ammissibile dall'art. 43 della L.R. 11/2004, prevedendo il Grado di Protezione 1 - <i>Ristrutturazione con vicolo parziale</i> , così come previsto dalla relazione allegata alla presente variante. Si condividono le prescrizioni introdotte nella scheda; si prescrive altresì che l'intervento oltre che eliminare le superfetazioni esistenti, riguardi sempre e comunque edifici legittimi o legittimati. Qualora il Comune non controdeduca nei termini previsti dal 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/85, la suddetta proposta di modifica si riterrà automaticamente introdotta.
9	Valbusa MARIA Luigia Fog. 23 – mappale 467.	Considerato che il fabbricato riveste caratteristiche architettoniche con valenza storico artistica e culturale, si propone, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 , che il medesimo sia individuato con apposita schedatura, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24/85 e come peraltro ritenuto ammissibile dall'art. 43 della L.R. 11/2004, prevedendo il Grado di Protezione 1 - <i>Ristrutturazione con vicolo parziale</i> , così come previsto dalla relazione allegata alla presente variante. <u>Si propone</u> altresì la demolizione, senza ricostruzione, del volume (tettoia) addossato all'edificio principale. Si condividono le prescrizioni introdotte nella scheda; si prescrive altresì che l'intervento oltre che eliminare le superfetazioni esistenti, riguardi sempre e comunque edifici legittimi o legittimati. Qualora il Comune non controdeduca nei termini previsti dal 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/85, la suddetta proposta di modifica si riterrà automaticamente introdotta.
10	Prezzo Massimo Fog. 20 – mappale 120.	Considerato che il fabbricato riveste caratteristiche architettoniche con valenza storico artistica e culturale, si propone, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 , che il medesimo sia individuato con apposita schedatura, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24/85 e come peraltro ritenuto ammissibile dall'art. 43 della L.R. 11/2004, prevedendo il Grado di Protezione 1 - <i>Ristrutturazione con vicolo parziale</i> , così come previsto dalla relazione allegata alla presente variante. Si condividono le prescrizioni introdotte nella scheda; si prescrive altresì che l'intervento oltre che eliminare le superfetazioni esistenti, riguardi sempre e comunque edifici legittimi o legittimati. Qualora il Comune non controdeduca nei termini previsti dal 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/85, la suddetta proposta di modifica si riterrà automaticamente introdotta.
11	Fontanesi Alessandro Fog. 33 – mappale 293.	Poiché la scheda manca di appropriata e puntuale relazione agronomica, non è possibile stabilire l'entità, la consistenza e l'ubicazione della parte suscettibile di cambio d'uso senza che questa comprometta la funzionalità dell'intero complesso alla conduzione del fondo, pertanto si propone, ai sensi dell'art. 46 L.R. 61/85 , che la medesima sia integrata con la documentazione mancante succitata, nonché il puntuale inserimento nel lotto di pertinenza. Tale proposta di modifica è motivata dalla necessità di individuare con precisione le parti di territorio strettamente correlate con l'edificio non più funzionale, affinché il medesimo non possa essere riutilizzato per la determinazione della superficie aziendale, e al fine di salvaguardare l'ambiente rurale e le caratteristiche dell'edilizia a esso afferente. <u>Non si condivide</u> peraltro la destinazione proposta (Magazzino deposito); tale cambio d'uso assentirebbe la realizzazione di unità produttiva fuori zona. Pertanto la medesima destinazione è stralciata. Il Comune in sede di controdeduzioni potrà proporre destinazioni compatibili con il contesto in cui il fabbricato si colloca. Qualora il Comune non controdeduca nei termini previsti dal 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/85, si riterrà confermata la destinazione di P.R.G. vigente.
12	Zambelli Solidea Fog. 30 – mappale 39.	Considerato che il fabbricato riveste caratteristiche architettoniche con valenza storico artistica e culturale, si propone, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 , che il medesimo sia individuato con apposita schedatura, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24/85 e come peraltro ritenuto ammissibile dall'art. 43 della L.R. 11/2004, prevedendo il Grado di Protezione 1 - <i>Ristrutturazione con vicolo parziale</i> , così come previsto dalla relazione allegata alla presente variante. Si condividono le prescrizioni introdotte nella scheda; si prescrive altresì che l'intervento oltre che eliminare le superfetazioni esistenti, riguardi sempre e comunque edifici legittimi o legittimati. Qualora il Comune non controdeduca nei termini previsti dal 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/85, la suddetta proposta di modifica si riterrà automaticamente introdotta.
13	Zambelli Solidea Fog. 30 – mappale 312.	Considerato che il fabbricato riveste caratteristiche architettoniche con valenza storico artistica e culturale, si propone, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 , che il medesimo sia individuato con apposita schedatura, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24/85 e come peraltro ritenuto ammissibile dall'art. 43 della L.R. 11/2004, prevedendo il Grado di Protezione 1 - <i>Ristrutturazione con vicolo parziale</i> , così come previsto dalla relazione allegata alla presente variante. <u>Si propone</u> altresì la demolizione, senza ricostruzione, del volume (legnaia) addossato all'edificio principale. Si condividono le prescrizioni introdotte nella scheda; si prescrive altresì che l'intervento oltre che eliminare le superfetazioni esistenti, riguardi sempre e comunque edifici legittimi o legittimati. Qualora il Comune non controdeduca nei termini previsti dal 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/85, la suddetta proposta di modifica si riterrà automaticamente introdotta.

14	Zorzi Bruno Fog. 15 – mappale 80.	Considerato che il fabbricato riveste caratteristiche architettoniche con valenza storico artistica e culturale, si propone, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 , che il medesimo sia individuato con apposita schedatura, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24/85 e come peraltro ritenuto ammissibile dall'art. 43 della L.R. 11/2004, prevedendo il Grado di Protezione 1 - <i>Ristrutturazione con vicolo parziale</i> , così come previsto dalla relazione allegata alla presente variante. Si condividono le prescrizioni introdotte nella scheda; si prescrive altresì che l'intervento oltre che eliminare le superfetazioni esistenti, riguardi sempre e comunque edifici legittimi o legittimati. Qualora il Comune non controdeduca nei termini previsti dal 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/85, la suddetta proposta di modifica si riterrà automaticamente introdotta.
15	Vincio Luciana Fog. 36 – mappale n. 291.	Poiché la scheda manca di appropriata e puntuale relazione agronomica non è possibile stabilire l'entità, la consistenza e l'ubicazione della parte suscettibile di cambio d'uso senza che questa comprometta la funzionalità dell'intero complesso alla conduzione del fondo, pertanto si propone, ai sensi dell'art. 46 L.R. 61/85 , che la medesima sia integrata con la documentazione mancante succitata, nonché il puntuale inserimento nel lotto di pertinenza. Tale proposta di modifica è motivata dalla necessità di individuare con precisione le parti di territorio strettamente correlate con l'edificio non più funzionale, al fine che il medesimo non possa essere riutilizzato per la determinazione della superficie aziendale, e al fine di salvaguardare l'ambiente rurale e le caratteristiche dell'edilizia a esso afferente. Qualora il Comune non controdeduca nei termini previsti dal 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/85, si riterrà confermata la destinazione di P.R.G. vigente.
16	Massella Giuseppe Fog. 15 – mappale n. 213.	Considerato che il fabbricato riveste caratteristiche architettoniche con valenza storico artistica e culturale, si propone, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 , che il medesimo sia individuato con apposita schedatura, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24/85 e come peraltro ritenuto ammissibile dall'art. 43 della L.R. 11/2004, prevedendo il Grado di Protezione 1 - <i>Ristrutturazione con vicolo parziale</i> , così come previsto dalla relazione allegata alla presente variante. Si condividono le prescrizioni introdotte nella scheda; si prescrive altresì che l'intervento oltre che eliminare le superfetazioni esistenti, riguardi sempre e comunque edifici legittimi o legittimati. Qualora il Comune non controdeduca nei termini previsti dal 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/85, la suddetta proposta di modifica si riterrà automaticamente introdotta.
17	Faccio Luciano Fog. 30 – mappale n. 245.	Considerato che il fabbricato riveste caratteristiche architettoniche con valenza storico artistica e culturale, si propone, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 , che il medesimo sia individuato con apposita schedatura, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24/85 e come peraltro ritenuto ammissibile dall'art. 43 della L.R. 11/2004, prevedendo il Grado di Protezione 1 - <i>Ristrutturazione con vicolo parziale</i> , così come previsto dalla relazione allegata alla presente variante. Si condividono le prescrizioni introdotte nella scheda; si prescrive altresì che l'intervento oltre che eliminare le superfetazioni esistenti, riguardi sempre e comunque edifici legittimi o legittimati. Qualora il Comune non controdeduca nei termini previsti dal 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/85, la suddetta proposta di modifica si riterrà automaticamente introdotta.
18	Sponda Federico Fog. 18 – mappale n. 239.	Poiché la scheda manca di appropriata e puntuale relazione agronomica non è possibile stabilire l'entità, la consistenza e l'ubicazione della parte suscettibile di cambio d'uso senza che questa comprometta la funzionalità dell'intero complesso alla conduzione del fondo, pertanto si propone, ai sensi dell'art. 46 L.R. 61/85 , che la medesima sia integrata con la documentazione mancante succitata, nonché il puntuale inserimento nel lotto di pertinenza. Tale proposta di modifica è motivata dalla necessità di individuare con precisione le parti di territorio strettamente correlate con l'edificio non più funzionale, al fine che il medesimo non possa essere riutilizzato per la determinazione della superficie aziendale, e al fine di salvaguardare l'ambiente rurale e le caratteristiche dell'edilizia a esso afferente. Qualora il Comune non controdeduca nei termini previsti dal 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/85, si riterrà confermata la destinazione di P.R.G. vigente.
19	Sponda Federico Fog. 18 – mappale n. 236.	Considerato che il fabbricato riveste caratteristiche architettoniche con valenza storico artistica e culturale, si propone, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 , che il medesimo sia individuato con apposita schedatura, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24/85 e come peraltro ritenuto ammissibile dall'art. 43 della L.R. 11/2004, prevedendo il Grado di Protezione 1 - <i>Ristrutturazione con vicolo parziale</i> , così come previsto dalla relazione allegata alla presente variante. Si condividono le prescrizioni introdotte nella scheda; si prescrive altresì che l'intervento oltre che eliminare le superfetazioni esistenti, riguardi sempre e comunque edifici legittimi o legittimati. Qualora il Comune non controdeduca nei termini previsti dal 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/85, la suddetta proposta di modifica si riterrà automaticamente introdotta.

20	Grobberio Franco Fog. 40 – mappale n. 415.	Considerato che il fabbricato riveste caratteristiche architettoniche con valenza storico artistica e culturale, si propone, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 , che il medesimo sia individuato con apposita schedatura, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24/85 e come peraltro ritenuto ammissibile dall'art. 43 della L.R. 11/2004, prevedendo il Grado di Protezione 1 - <i>Ristrutturazione con vicolo parziale</i> , così come previsto dalla relazione allegata alla presente variante. Si condividono le prescrizioni introdotte nella scheda; si prescrive altresì che l'intervento oltre che eliminare le superfetazioni esistenti, riguardi sempre e comunque edifici legittimi o legittimati. Qualora il Comune non controdeduca nei termini previsti dal 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/85, la suddetta proposta di modifica si riterrà automaticamente introdotta.
21	Scardoni Ivo Fog. 17 – mappale n. 99 - 104.	Considerato che il fabbricato riveste caratteristiche architettoniche con valenza storico artistica e culturale, si propone, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 , che il medesimo sia individuato con apposita schedatura, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24/85 e come peraltro ritenuto ammissibile dall'art. 43 della L.R. 11/2004. Si condivide il proposto Grado di Protezione 1 - <i>Ristrutturazione con vicolo parziale</i> , così come previsto dalla relazione allegata alla presente variante. Si condividono le prescrizioni introdotte nella scheda. Si prescrive altresì che possano essere ricavate al massimo 4 nità abitative di 800 mc ciascuna sino alla concorrenza del volume esistente, inoltre che l'intervento oltre che eliminare le superfetazioni esistenti, riguardi sempre e comunque edifici legittimi o legittimati. Qualora il Comune non controdeduca nei termini previsti dal 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/85, la suddetta proposta di modifica si riterrà automaticamente introdotta.
22	Rosin Gianni Fog. 24 – mappale n. 391.	Considerato che il fabbricato riveste caratteristiche architettoniche con valenza storico artistica e culturale, si propone, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 , che il medesimo sia individuato con apposita schedatura, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24/85 e come peraltro ritenuto ammissibile dall'art. 43 della L.R. 11/2004. Si condivide il proposto Grado di Protezione 1 - <i>Ristrutturazione con vicolo parziale</i> , così come previsto dalla relazione allegata alla presente variante. <u>Si propone</u> altresì la demolizione, senza ricostruzione, del volume n. 4-pollaio e n. 8-cantina, addossati agli edifici principali. Si condividono le prescrizioni introdotte nella scheda; si prescrive altresì che l'intervento oltre che eliminare le superfetazioni esistenti, riguardi sempre e comunque edifici legittimi o legittimati. Qualora il Comune non controdeduca nei termini previsti dal 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/85, la suddetta proposta di modifica si riterrà automaticamente introdotta.
23	Zambelli Marco Fog. 19 – mappale n. 6.	Considerato che il fabbricato riveste caratteristiche architettoniche con valenza storico artistica e culturale, si propone, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 , che il medesimo sia individuato con apposita schedatura, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24/85 e come peraltro ritenuto ammissibile dall'art. 43 della L.R. 11/2004, prevedendo il Grado di Protezione 1 - <i>Ristrutturazione con vicolo parziale</i> , così come previsto dalla relazione allegata alla presente variante. Si condividono le prescrizioni introdotte nella scheda; si prescrive altresì che l'intervento oltre che eliminare le superfetazioni esistenti, riguardi sempre e comunque edifici legittimi o legittimati. Qualora il Comune non controdeduca nei termini previsti dal 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/85, la suddetta proposta di modifica si riterrà automaticamente introdotta.
24	Spigarolo Luciano Fog. 41 – mappale n. 727.	Considerato che il fabbricato riveste caratteristiche architettoniche con valenza storico artistica e culturale, si propone, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 , che il medesimo sia individuato con apposita schedatura, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24/85 e come peraltro ritenuto ammissibile dall'art. 43 della L.R. 11/2004, prevedendo il Grado di Protezione 1 - <i>Ristrutturazione con vicolo parziale</i> , così come previsto dalla relazione allegata alla presente variante. Si condividono le prescrizioni introdotte nella scheda; si prescrive altresì che l'intervento oltre che eliminare le superfetazioni esistenti, riguardi sempre e comunque edifici legittimi o legittimati. Qualora il Comune non controdeduca nei termini previsti dal 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/85, la suddetta proposta di modifica si riterrà automaticamente introdotta.
25	Cipriani Adelina Fog. 25 – mappale n. 513.	Considerato che il fabbricato riveste caratteristiche architettoniche con valenza storico artistica e culturale, si propone, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 , che il medesimo sia individuato con apposita schedatura, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24/85 e come peraltro ritenuto ammissibile dall'art. 43 della L.R. 11/2004, prevedendo il Grado di Protezione 1 - <i>Ristrutturazione con vicolo parziale</i> , così come previsto dalla relazione allegata alla presente variante. Si condividono le prescrizioni introdotte nella scheda; si prescrive altresì che non vi sia aumento di volume, e che l'intervento oltre che eliminare le superfetazioni esistenti, riguardi sempre e comunque edifici legittimi o legittimati. Qualora il Comune non controdeduca nei termini previsti dal 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/85, la suddetta proposta di modifica si riterrà automaticamente introdotta.

26	Leso Secondo Fog. 22 – mappale n. 194. ZTO E4	<p><u>NON SI CONDIVIDE.</u></p> <p>Poiché la scheda manca di appropriata e puntuale relazione agronomica non è possibile stabilire l'entità, la consistenza e l'ubicazione della parte suscettibile di cambio d'uso senza che questa comprometta la funzionalità dell'intero complesso alla conduzione del fondo. Inoltre in zona agricola sono concesse solo residenze o fabbricati legati all'attività agricola stessa. Il cambio d'uso in magazzino assentirebbe la realizzazione di unità produttive fuori zona.</p> <p>Altresì la riutilizzazione di strutture produttive collocate in Zona Agricola risulta in contrasto con la L.R. 24/85 e con quanto prevede la ex L.R. 61/85. Pertanto la scheda è stralciata e confermata la destinazione di P.R.G. vigente.</p> <p>Il Comune in sede di redazione del PAT/PATI potrà valutare l'opportunità di definire i fabbricati esistenti come opere incongrue o detratrici e assoggettarli a credito edilizio come previsto dalla L.R. 11/2004.</p>
27	Beccarle Renzo Fog. 38 – mappale n. 1297.	<p><u>NON SI CONDIVIDE.</u></p> <p>Poiché la scheda manca di appropriata e puntuale relazione agronomica non è possibile stabilire l'entità, la consistenza e l'ubicazione della parte suscettibile di cambio d'uso senza che questa comprometta la funzionalità dell'intero complesso alla conduzione del fondo. Inoltre in zona agricola sono concesse solo residenze o fabbricati legati all'attività agricola stessa. Il cambio d'uso in magazzino assentirebbe la realizzazione di unità produttive fuori zona.</p> <p>Altresì la riutilizzazione di strutture produttive collocate in Zona Agricola risulta in contrasto con la L.R. 24/85 e con quanto prevede la ex L.R. 61/85. Pertanto la scheda è stralciata e confermata la destinazione di P.R.G. vigente.</p> <p>Il Comune in sede di redazione del PAT/PATI potrà valutare l'opportunità di definire i fabbricati esistenti come opere incongrue o detratrici e assoggettarli a credito edilizio come previsto dalla L.R. 11/2004.</p>

- Relativamente alla disciplina sugli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, si precisa che non è assentibile la demolizione e ricostruzione, atteso che l'ex art. 4 della L.R. 24/1985 consentiva al PRG soltanto di disciplinare le destinazioni d'uso dei fabbricati non più funzionali alle esigenze del fondo, mentre la edificazione era disciplinata dagli artt. 3, e segg. Pertanto se ne propone la correzione a livello normativo. Per gli edifici in argomento, si prescrive al fine di non consentire un'utilizzazione intensiva delle volumetrie esistenti che, potrà essere assentibile ricavare un singolo alloggio fino al raggiungimento della volumetria massima di mc. 800,00, salvo per i casi che verranno di seguito elencati, sempre e comunque non più di due unità abitative.
 - Inoltre non è assentibile nemmeno l'ampliamento volumetrico degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, in quanto gli ampliamenti degli stessi sono normati dalla L.R. 24/85, di conseguenza, secondo i disposti della citata Legge, non è consentita nemmeno la traslazione dei volumi, se non nel rispetto di quanto citato dall'art. 7, 3° comma della più volte citata Legge.
 - L'eventuale proposta di recupero dei manufatti precari, e comunque di tutti gli edifici oggetto della modifica in argomento, è da considerarsi ammissibile, solo nel caso che gli stessi siano stati regolarmente assentiti. Pertanto non potranno essere trattati edifici che non siano legittimi o legittimati.
- Si prescrive infine che: Con la riconversione degli annessi rustici non più funzionali, di cui all'art. 4 della L.R. 24/85, viene vietata la possibilità di costruire nuovi annessi rustici nell'area di pertinenza del fabbricato oggetto di variante e nel fondo di riferimento.

REGOLAMENTO EDILIZIO

Occorre precisare che le procedure indicate negli elaborati di variante traggono riferimento dalla normativa vigente al momento della redazione dello strumento urbanistico.

Il Regolamento Edilizio, in seguito all'entrata in vigore del D.P.R. n. 380/2001 i riferimenti ai titoli abilitativi (Concessione Edilizia, Autorizzazione e D.I.A.), non sono più coerenti con la nuova normativa e devono essere sostituiti e coordinati con quanto previsto dal titolo II del D.P.R. n. 380/2001, anche in seguito all'entrata in vigore della L.R. 01.08.2003, n. 16.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto

E' DEL PARERE

che la Variante Parziale Art. 4 L.R. 24/1985 al Piano Regolatore Generale del Comune di Bosco Chiesanuova (VR), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Allegato n° 1 – Relazione.
- Allegato n° 2 – Schede.

Vanno visti n. 2 elaborati.

O M I S S I S

Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11
Comitato
previsto ai sensi del II comma dell'art 27
copia conforme all'originale
Consta di n. 6 fogli
Venezia, li 02.12.2008

IL SEGRETARIO
f.to GIUSEPPE MANOLI

IL SEGRETARIO
GIUSEPPE MANOLI

IL PRESIDENTE
f.to VINCENZO FABRIS